STUDIO NOTAIO
MARIO TRAVOSTINO
Via Susa, 35 - 10138 TORINO
Tel. 4345727 ric. aut. - Fax 433181

Repertorio n. 156909

Raccolta n. 10223

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventotto del mese di agosto.

In TORINO, nel mio studio al primo piano dello stabile di via Susa n. 35.

Avanti me dottor Mario TRAVOSTINO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza di testimoni avendovi gli infranominati comparenti rinunciato, fra loro d'accordo e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

- AMATO VINCENZO, nato a Monteforte Irpino il 16 giugno 1956, domiciliato a Torino, corso Casale n. 456, regista codice fiscale MTA VCN 56H16 F506G;

- CALTAGIRONE MARCO, nato a Torino l'8 maggio 1961, domiciliato a Torino, corso Sebastopoli n. 61, educatore codice fiscale CLT MRC 61E08 L219E;

- DARIO GABRIELLA, nata a Sacile il 21 aprile 1962, domiciliata a Torino, corso Casale n. 456, educatrice codice fiscale DRA GRL 62D61 H657U;

- ZANOTTO CONTINO CLAUDIO, nato a Cuceglio il 23 aprile 1957, domiciliato a Torino, via Principe Tommaso n. 21, animatore culturale

Dott. MARIO TRAVOSTINO
NOTAIO
Via Susa, 35 - 10138 TORINO
Tel. (011) 434.57.27 r.a.
Fax (011) 433.18.11

codice fiscale ZNT CLD 57D23 D197U,

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di dare atto di quanto segue:

Art. 1) - Tra essi comparenti è costituita un'Associazione denominata:

"IL MUTAMENTO - ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE",

con possibilità di utilizzare le due forme abbreviate

"IL MUTAMENTO, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE" o

"ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE".

Art. 2) - L'Associazione ha sede legale in Torino, via Principe Amedeo n. 8/A.

Art. 3) - L'associazione è senza fine di lucro.

Art. 4) - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento.

Art. 5) - Gli scopi, gli organi dell'associazione e le altre norme che ne disciplinano il funzionamento risultano specificati nello Statuto Sociale che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art 6) - La quota sociale per il primo anno viene fissata in Lire 50.000= (cinquantamila).

Pertanto sottoscrivendo ciascun socio fondatore una quota da

nominali Lire 50.000= (cinquantamila) il patrimonio iniziale dell'Associazione è di Lire 200.000= (duecentomila).

Art. 7) - Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il primo esercizio chiuderà al 31 dicembre 1998.

Art. 8) - Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che durerà in carica per un triennio, è composto di tre membri che vengono all'unanimità nominati nelle persone dei signori AMATO Vincenzo, ZANOTTO CONTINO Claudio e CALTAGIRONE Marco tutti come sopra costituiti, che dichiarano di accettare la carica.

I consiglieri sovranominati si riuniscono seduta stante in riunione consiliare e all'unanimità deliberano di nominare nella carica di Presidente il signor AMATO Vincenzo ed in quella di Vice Presidente il signor ZANOTTO CONTINO Claudio.

Il Presidente e il Vice Presidente sono fin d'ora espressamente autorizzati, disgiuntamente tra loro, ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e ad operare liberamente sugli stessi, con tutti i più ampi poteri.

Art. 9) - Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto si fà riferimento alle norme dettate dal Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in

parte manoscritto ed in parte dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia sopra un foglio per facciate tre e parte della quarta da me letto ai comparenti che dichiarano di approvarlo ed in conferma meco lo sottoscrivono.

In originale firmato:

CLAUDIO ZANOTTO CONTINO

GABRIELLA DARIO

VINCENZO AMATO

MARCO CALTAGIRONE

DOTTOR MARIO TRAVOSTINO NOTAIO

Visto per inserzione
Torino, 28 agosto 1998
In originale firmato:
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO
GABRIELLA DARIO
VINCENZO AMATO
MARCO CALTAGIRONE
DOTTOR MARIO TRAVOSTINO NOTAIO

Registrato a Torino in data 3 settembre 1998

al n. .....vol. ...//.....con Lire 250'000

di cui INVIM - Lire.....//.....

copia conforme all'originale firmato a mente di legge, composta di facciate..dieci e mezzo.....

in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Torino, li 3 settembre 1998

Allegato "A" al n.ro 10223 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione

Art. 1
È costituita l'Associazione senza scopo di lucro, denominata **IL MUTAMENTO - ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE**
L'associazione nei rapporti verso terzi potrà utilizzare come denominazione le due formule abbreviate "IL MUTAMENTO, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE" o "ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE".

Art. 2
L'Associazione ha sede legale in Torino, via P. Amedeo 8/A e potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Allo stesso indirizzo ha sede la segreteria dell'associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare in merito a variazioni ——— della segreteria e alla eventuale costituzione e soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze.

Durata

Art. 3
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

Principi

Art. 4
L'Associazione crede nelle arti e in particolare nel teatro, nella danza, nella musica e nelle arti visive, quali attività aventi per oggetto e punto centrale l'essere umano, il suo sviluppo, il suo benessere, le sue espressioni, le sue tradizioni e le sue tecniche.
L'Associazione riconosce e fa proprie tutte le esperienze innovative e rivoluzionarie nell'ambito delle discipline artistiche che nel corso del tempo ampliano, estendono, trasformano e rinnovano l'idea stessa di Arte.

Scopi

Art. 5
L'Associazione intende promuovere, tutelare, sostenere e diffondere le arti attraverso il lavoro di tutti coloro che, operando senza scopo di lucro e tramite la gestione collettiva, si riconoscono nei principi dell'Associazione stessa.

Sono scopi dell'Associazione
- sostenere e incentivare la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei linguaggi nelle arti;
- intraprendere un confronto programmatico, culturale e artistico con le istituzioni nazionali e internazionali che operano in ambiti analoghi;
- promuovere e sostenere i giovani e gli esordienti creando opportunità di lavoro e di espressione;

- promuovere e incentivare il dibattito artistico e il confronto attraverso incontri e manifestazioni;
- incentivare la trasmissione del sapere e del mestiere attraverso lo scambio all'interno dell'Associazione e creando occasioni d'incontro con figure di rilievo nell'ambito delle discipline artistiche;
- favorire le esperienze pedagogiche con particolare riferimento a un rapporto più organico tra le discipline artistiche e il mondo dell'educazione;
- promuovere progetti in collaborazione con realtà simili all'Associazione operanti sul territorio europeo e internazionale;
- promuovere progetti interdisciplinari con il mondo della solidarietà e del disagio sociale;
- promuovere interventi di carattere culturale, artistico, educativo attraverso spettacoli, mostre, conferenze, dibattiti o attraverso la produzione di materiali editoriali, audiovisivi, cinematografici, fotografici, musicali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e comunque connesse sul piano organizzativo, di studio e ricerca, al fine di creare, in Italia e all'estero, occasioni di sviluppo e promozione degli obiettivi che si propone.

TITOLO III

Soci

Art. 6
Gli associati si distinguono in:
- soci ordinari;
- soci onorari.

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci ordinari singoli individui o altre associazioni ed enti che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.
La richiesta di ammissione deve essere presentata direttamente dall'interessato al Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione; per le associazioni ed enti è indispensabile indicare il nome del rappresentante per i rapporti con l'Associazione.
Sono soci onorari le persone od enti che, segnalati dai soci tra le personalità maggiormente significative in ambito culturale e artistico, verranno ammesse come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento a quanti sono impegnati nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e sperimentazione di nuovi linguaggi comunicativi.

Art. 7
La qualifica di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
Oltre ai casi previsti dalla legge sono considerate cause di esclusione dell'associato:
- l'impossibilità a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- la morosità nei pagamenti delle quote sociali e associative; viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto, con lettera raccomandata A.R. dal Consiglio Direttivo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto entro 60 giorni dal ricevimento di detto invito;
- i comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione, o siano causa di disordini e dissidi fra i soci;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione o ente associato.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale

Art. 8
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dalle quote associative annuali;
c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone, Enti, anche pubblici e società;
d) dai beni acquistati dall'associazione.

Quote

Art. 9
Le quote si dividono in quote sociali e quote associative.
Sono sociali le quote fissate come contributo di iscrizione, sono associative le quote fissate annualmente dall'assemblea.
La quota sociale si versa al momento dell'entrata in Associazione, la quota associativa annuale deve essere versata entro 30 giorni dalla presentazione all'assemblea del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
I soci onorari non sono obbligati al versamento delle quote.
L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa stabilita per l'esercizio in corso.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Assemblea dei soci

Art. 11
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera, o fax, indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve inoltre essere convocata su domanda motivata presentata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza

Art. 12
Hanno diritto di voto all'assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dal Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Art. 13
L'assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare delle quote sociali e associative dovute;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio,
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compreso il trasferimento della sede legale.

Art. 14
L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza qualunque sia il numero dei soci convenuti.
L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole di due terzi dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza qualunque sia il numero dei soci convenuti.
L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma del codice civile.

Art. 15
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Il Presidente - il Vicepresidente

Art. 16
La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al presidente del Consiglio Direttivo; la firma sociale e la rappresentanza spettano anche agli amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci quando non vi provveda il Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati tra i soci. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all'assemblea che li designa con una votazione a scrutinio segreto nella quale vengono espresse un massimo di tre preferenze.
Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il consigliere assente ingiustificato per due volte consecutive è automaticamente escluso dal Consiglio Direttivo ed è sostituito dal primo socio non eletto all'ultima assemblea.
L'assemblea può deliberare il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta con lettera, o fax, da inviarsi almeno 8 giorni prima al domicilio di ciascun amministratore e dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Presidente o, in caso di impedimento o di assenza il Vicepresidente, è tenuto ad effettuare la convocazione del consiglio almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il consiglio è presieduto dal Presidente o da altro membro nominato dal Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 19
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati. L'organo amministrativo potrà inoltre predisporre il regolamento interno dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Segretario-Tesoriere

Art. 20
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Segretario-Tesoriere con i poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:
- dirigere ed organizzare l'amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può conferire la firma dell'Associazione al Segretario-Tesoriere, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'ufficio di Segretario-Tesoriere.
Le cariche di Vicepresidente e di Segretario-Tesoriere sono cumulabili.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 21
L'assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Sindaci Revisori composto da due membri anche non soci che durano in carica 3 anni.
In caso di nomina, i Sindaci Revisori controllano l'amministrazione dell'Associazione, vigi-

lano sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertano la regolare tenuta degli obblighi contabili e la corrispondenza con la stesura dei bilanci d'esercizio.

TITOLO VI

Libri sociali, gestione e bilancio d'esercizio

Art. 22
Gli esercizi sociali vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, corredandoli di una propria relazione.
I bilanci consuntivo e preventivo saranno presentati per l'approvazione all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di Fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative e sociali;
- contributi straordinari degli associati;
- contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;
-contributi straordinari dei terzi.
Le uscite dell'Associazione sono costituite da:
- uscite per la gestione annuale d'esercizio;
- uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento delle attrezzature.
I libri dell'Associazione sono:
- libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee dei soci;
- libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni, con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- tutti gli altri libri obbligatori per legge.
Gli associati hanno il diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri sociali.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 23
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina le modalità della liquidazione, nominando fino a tre liquidatori anche fra i non associati e fissandone i poteri in conformità alle norme di legge. Esaurita la liquidazione il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge in materia.

Norme Finali

Art. 24
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

Visto per inserzione
Torino, 28 agosto 1998
In originale firmato:
CLAUDIO ZANOTTO CONTINO
GABRIELLA DARIO
VINCENZO AMATO
MARCO CALTAGIRONE
DOTTOR MARIO TRAVOSTINO NOTAIO
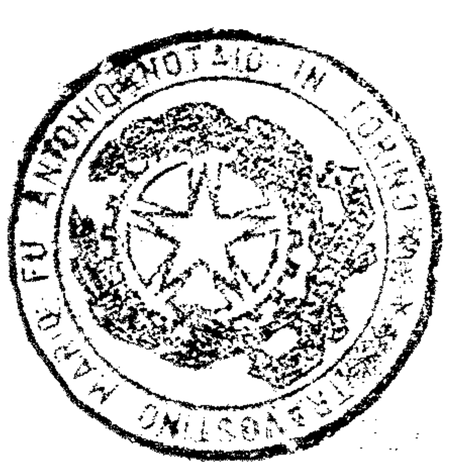
Registrato a Torino in data 3 settembre 1998
al n. .....vol. ...//.....con Lire 250'000
di cui INVIM - Lire.....//.....
copia conforme all'originale firmato a mente di legge, composta di facciate...dieci e mezzo.....
in carta libera per gli usi consentiti dalla legge
Torino, li 3 settembre 1998